

10 dicembre 2020

**AVVISO:**

**PROROGA "AUTOMATICA"  
AL 1° MAGGIO 2021**  
(90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza)  
**DEI TERMINI DI  
INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI  
DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI  
(CILA, SCIA, PDC)  
SCADUTI O IN SCADENZA  
NEL PERIODO COMPRESO  
TRA IL 31/01/2020 E IL 31/01/2021**

Con l'entrata in vigore del D.L. 7 ottobre 2020 n.125 convertito con modifiche dalla Legge n.159/2020 (in vigore dal 04/12/2020), è stato modificato l'art.103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18. convertito dalla legge 24/04/2020, n.27, per cui la "proroga automatica" dei termini di inizio e ultimazione lavori, inizialmente limitata ai titoli in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, è stata estesa a tutti quelli che sono già scaduti dal 31/01/2020 ad oggi o che scadranno entro il 31/01/2021, termine di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilito con Del. del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

**Si ricorda che la proroga è automatica e non necessita di alcun tipo di comunicazione.**

-----

Si evidenzia comunque la possibilità, per i **PdC e SCIA rilasciati o formati entro il 31/12/2020**, di usufruire di una ulteriore proroga di 1 anno del termine di inizio lavori e di 3 anni del termine di ultimazione lavori **a decorrere però dall'iniziale scadenza del termine oggetto di proroga**, presentando entro il 01 maggio 2021 specifica comunicazione, ai sensi del c.4, art.10 del D.L. n.76/2020.

Si ricorda che **la comunicazione deve essere presentata non prima di 30 gg** dalla scadenza del termine oggetto di proroga (non prima del 01/04/2021).

**L'ulteriore proroga non è applicabile alle CILA.**

Nel caso di presentazione di **istanza di proroga secondo il procedimento ordinario**, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 380/01, per i titoli che rientrano nella fattispecie sopra riportata, in applicazione del principio generale di "economicità" del procedimento amministrativo, la stessa sarà acquisita come comunicazione di proroga di uno o tre anni, ai sensi del c.4 art.10 del D.L. n.76/2020.